

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE
c/o Ordine degli Avvocati di Varese
P.zza Cacciatori delle Alpi, 4 – 21100 Varese
Tel. e Fax 0332.285219 – email: mediazione@ordineavvocativarese.it

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

A norma dell'art. 8 del D.lgs 28/10 all'atto della presentazione della domanda di mediazione, l'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

A norma dell'art. 17 – 5 ter dello stesso D.lgs 28/10 nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione.

Resta dovuto il rimborso delle spese di avvio che - in linea con le interpretazioni ministeriali - si devono aggiungere al compenso dovuto all'Organismo nel caso in cui la mediazione abbia effettivamente luogo e comunque dovute all'Organismo anche nell'ipotesi in cui la procedura non prosegua dopo il primo incontro.

Pertanto, in applicazione da quanto previsto dal D.M. 139/2014, le spese di avvio delle procedure restano così definite:

- **per le liti di valore fino ad euro 250.000,00: euro 40,00 + IVA 22% = euro 48,80**
- **per le liti superiori ad euro 250.000,01: euro 80,00 + IVA 22% = euro 97,60**

Oltre eventuali spese vive come saranno documentate.

Ogni ulteriore spesa di mediazione sarà dovuta solo in caso di prosecuzione della mediazione oltre il "primo incontro" e così anche l'indennità dovuta all'Organismo come da regolamento.

Nel caso le parti decidano di proseguire nella procedura di mediazione dovrà essere corrisposta l'indennità di mediazione nella misura indicata nella tariffa sotto indicata.

Valore della lite	Indennità	+ Iva 22%
Fino a € 1.000,00	€. 43,00	€. 52,46
Da €. 1.000,01 a €. 5.000,00	€. 86,00	€. 104,92
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€. 150,00	€. 183,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€. 230,00	€. 280,60
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€. 390,00	€. 475,80
Da € 50.000,01 a € 250.000,00	€. 500,00	€. 610,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€. 1.000,00	€. 1.220,00
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€. 1.500,00	€. 1.830,00
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€. 2.000,00	€. 2.440,00
Oltre € 5.000.000,00	€. 3.600,00	€. 4.392,00

Le indennità di mediazione, come sopra indicate, sono dovute da ciascuna parte che partecipa alla procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella A (articolo 16, comma 4)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200